

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI LAVORO COSTITUITE IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO IPASVI DI GENOVA.

Premessa

Il Collegio IPASVI di Genova, nel rispetto dei criteri dettati in materia dalla normativa vigente, garantisce il corretto espletamento delle funzioni istituzionali attribuite attraverso la regolamentazione delle attività svolte dai componenti del Consiglio Direttivo per il tramite di Commissioni di lavoro costituite in seno allo stesso Consiglio.

Art. 1

L'assunzione di decisioni e deliberazioni inerenti allo svolgimento di iniziative ed attività che rientrano tra le competenze disciplinate dalla legislazione istitutiva degli Ordini e dei Collegi professionali è demandata, di regola, al Consiglio Direttivo che, in casi particolari e con voto unanime di tutti i suoi componenti, può avvalersi della facoltà di delegare talune funzioni ad organismi formati al suo interno.

Art. 2

Ai sensi dell'Art. 1 ed allo scopo di realizzare le finalità istituzionali proprie del Collegio IPASVI, nonchè di consentire l'ordinato esercizio delle responsabilità assegnate, si ravvisa la necessità di regolamentare le azioni di tipo collegiale concernenti lo studio e l'analisi delle iniziative da assumere, mediante la costituzione di apposite Commissioni di Lavoro, individuate nei modi di legge con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.

Art. 3

Le Commissioni di Lavoro di cui all'art. 2 devono essere stabilite nel rispetto dei seguenti principi direttivi:

1. Ciascuna Commissione nomina un Coordinatore tra coloro che hanno aderito al Progetto Rete
2. La composizione di ogni Commissione deve prevedere la presenza di un numero predefinito di consiglieri, funzionale alle competenze assegnate alla Commissione stessa;
3. Ciascuna Commissione provvede alla nomina di un proprio Referente facente parte del Consiglio Direttivo al quale vengono conferite le seguenti attribuzioni:
 - indizione degli incontri di lavoro e convocazione, quando necessario, dei componenti della Commissione;
 - comunicazione al segretario del Collegio di eventuali argomenti da inserire nell'ordine del giorno, per la discussione ed eventuale approvazione da parte del Consiglio Direttivo; tale comunicazione deve prevedere, altresì, i termini entro i quali gli argomenti devono essere trattati e/o definiti;
 - individuazione e proposta di eventuali collaborazioni e/o consulenze esterne da parte di esperti per la realizzazione delle attività affidate alla Commissione.

4. La tipologia dei pareri richiesti a collaboratori e/o consulenti esterni deve essere definita di volta in volta dalla Commissione di lavoro in ordine al grado di competenza, capacità e responsabilità previsto dall'attività intrapresa e va limitata alla formulazione di pareri e/o contributi tecnici che non possono comportare l'assunzione di obblighi e/o disposizioni che non siano espressamente decisi e/o deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

Il presente regolamento disciplina l'attività di ciascuna delle Commissioni di Lavoro e costituisce norma prescrittiva per il riconoscimento di un gettone individuale di presenza secondo gli importi definiti con deliberazione del Consiglio Direttivo n°44 del 28/04/2015 del Consiglio Direttivo.